

DELUCIDAZIONI IN MERITO AL CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
MARCHIO E DELLA GESTIONE DELL’EVENTO “CIOCCOLATÒ” 2017-2020

Dal Capitolato art. 1 pag. 3

1. << *La percentuale minima del 40% degli espositori artigianali deve essere riferita sia al numero degli espositori che agli spazi a loro assegnati, rispetto al numero e allo spazio utilizzato dai grandi produttori.>>*

a) Cosa significa esattamente?

Risposta: Se il progetto dell’iniziativa prevede, ad esempio, un totale di 100 espositori, almeno 40 dovranno essere i produttori artigianali. Anche lo spazio a loro assegnato dovrà essere almeno il 40% dell’intero spazio espositivo dedicato all’immagine coordinata.

b) Qual è il parametro di riferimento per il calcolo della percentuale: il numero totale degli espositori o il numero dei grandi produttori?

Risposta: Il numero totale degli espositori.

c) Come dimostriamo/indichiamo nell’offerta progettuale che stiamo rispettando questi vincoli?

Risposta: Presentando un progetto di fattibilità che contiene la percentuale minima, uguale o superiore al 40%, che si vuole raggiungere come rapporto tra i produttori artigianali e le grandi marche. Tale rapporto è vincolante perché è elemento di valutazione per l’assegnazione del punteggio tecnico.

2. << *I produttori artigianali hanno la possibilità di promuovere e vendere direttamente oltre che la produzione artigianale di cioccolato anche quella di pasticceria che meglio si coniuga con Cioccolatò e le sue declinazioni enogastronomiche, coerenti con la filiera produttiva artigianale del cioccolato.>>*

a) Cosa significa esattamente?

Risposta: Che ogni espositore potrà vendere direttamente i propri prodotti.

b) I produttori artigianali possono svolgere attività di vendita attraverso la nostra organizzazione, ad esempio secondo un sistema di conto-vendita?

Risposta: Sì, solo se autorizzato dal singolo produttore.

c) Da consuetudine negli eventi cioccolato e nelle passate edizioni di Cioccolatò la vendita del prodotto è svolta attraverso l’organizzazione perché ciò consente alle piccole realtà di essere comunque presenti in evento senza dover lasciare la loro attività in azienda. Possiamo decidere noi tali modalità di vendita o devono deciderle gli artigiani?

Risposta: No, dovranno deciderlo i singoli produttori.

Dal Capitolato art. 1 pag. 3/4

3. << *La restante parte sarà riservata ai grandi produttori che troveranno una loro collocazione nell’area di Piazza San Carlo ed eventualmente nel tratto pedonale di Via Roma per l’esposizione e la vendita dei loro prodotti con un brand coordinato generale di Cioccolatò (All.1).*

I grandi produttori per la promozione commerciale e la visibilità con un loro brand e la loro grafica specifica, hanno a disposizione, in funzione della loro dimensione e tipologia... >>

a) Cosa Significa?

Risposta: I grandi produttori potranno esporre in Piazza San Carlo con il brand coordinato di “CioccolaTò”, uguale a tutti gli espositori. Mentre nel tratto pedonale di Via Roma potranno esporre con la grafica del loro brand, rispettando lo spazio indicato al punto a) dell’art. 1 a pag.4.

b) Aziende del cioccolato come ad esempio Lindt, Caffarel, Icam, ecc. possono vendere solo nell'area generica Cioccolato o possono avere un loro stand separato?

Risposta: I grandi produttori potranno vendere sia in Piazza San Carlo con il brand coordinato di "CioccolaTò", sia nel tratto di Via Roma con un loro brand ma con stand di dimensioni ridotte e in Piazzale Valdo Fusi senza vincoli di spazio dimensionale per un massimo di 5 metri di altezza.

c) In questo secondo caso lo stand può essere personalizzato con loro grafica?

Risposta: Sì, nel tratto di Via Roma e in Piazzale Valdo Fusi gli stand possono essere personalizzati con la grafica del produttore.

d) Cosa si intende per "promozione commerciale e visibilità"?

Risposta: Si intende che le aziende del cioccolato possono esporre e vendere i propri prodotti utilizzando il loro brand specifico, promuovendosi commercialmente e rendendosi ben visibili e riconoscibili.

e) La vendita è esclusa?

Risposta: No, è compresa la vendita.

Dal Capitolato art. 6 pag. 15

4. << Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione) a corredo dell'offerta pari al 2% del valore della concessione, pari ad Euro 5.380,00 (art. 93 c. 1 del D. Lgs. 50/2016).

Tale garanzia dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.>>

a) Noi vorremmo procedere con una fideiussione assicurativa dell'importo richiesto (€ 5.380,00). Questa procedura va bene?

Risposta: Sì, dovrà contenere tutte le prescrizioni previste dall'art. 6 del capitolato speciale.

b) Che cosa si intende per "Tale garanzia dovrà essere costituita ... in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito" rispetto al concetto di "versamento della garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione)"?

Risposta: è una modalità di pagamento alternativa al punto precedente.

Dal Capitolato art. 8 pag. 17

5. << La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

[...]

Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. [...] La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di subappalto, entro 30 gg. dalla relativa richiesta.

[...]

L' eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell' importo complessivo del contratto di servizio. [...]

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le parti di servizi che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.>>

- a) *Per alcuni servizi ci rivolgeremo a ditte esterne (fornitori), per es. noleggio/allestimento stand, elettricista, montaggio grafiche, ecc.*

Questi sono casi di subappalto?

Risposta: Sì e concorrono al limite del 30%, ferma restando l'eventuale facoltà di costituire un ATI.

- b) *Non è chiaro (anche leggendo la normativa) quali servizi rientrano sotto questa definizione.*

Qualora siano considerati subappalti, come vanno indicati all'interno della documentazione?

Risposta: In questa fase è sufficiente effettuare specifica dichiarazione come previsto all'art. 3 punto 1 lettera j del capitolato speciale.

- c) *Per "importo complessivo del contratto di servizio" cosa si intende? La quota totale dell'offerta economica o il canone annuo?*

Risposta: Per "importo complessivo del contratto di servizio" si intende l'offerta economica che si è aggiudicata la concessione del marchio CioccolaTò.

- d) *Come si calcola l'importo delle "prestazioni affidate" indicato nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016? Ad oggi possiamo avere delle stime di costo di questi servizi, come verificherete che tale ammontare corrisponde ai parametri indicati nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016?*

Risposta: Tali stime rientrano nelle competenze del singolo operatore economico e saranno oggetto di relativo contratto di subappalto.

Dal Capitolato Speciale art. 17 pag 22

6. << *L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.*

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 60 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi.>>

- a) *Se questo può avvenire per qualsiasi motivazione, in che modo la società che gestirà l'evento sarà tutelata?*

Risposta: La legge prevede espressamente tale facoltà ed è sempre legata alla valutazione del superiore interesse pubblico.

- b) *In caso di recesso, che obblighi nascono in capo al Comune di Torino? E' previsto un pagamento a titolo di rimborso di spese già sostenute?*

Risposta: Si rimanda all'art. 109 del D. Lgs 50/2016.